RIFORMA DELL'OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 48

Abrogazione di norme precedenti - Norma transitoria

Le disposizioni riguardanti l'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato che siano in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate. Le prestazioni di carattere continuativo gia' concesse alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme abrogate di cui al precedente comma sono mantenute ad personam e per l'importo previsto dalle norme abrogate, sempreche' sussistano le condizioni alle quali la concessione e' subordinata e per i beneficiari non siano previste dalla presente legge altre prestazioni sostitutive delle precedenti.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Titolo	V — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-dell-opera-di-previdenza-a-favore-del-personale-dell-azienda/art-48-abrogazione-di-norme-precedenti-norma-transitoria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it